

Causa Di Sante c. Italia – Prima Sezione – sentenza 27 aprile 2017 (ricorso n. 32143/10)

Diritto ad un processo equo – Sotto il profilo della ragionevole durata – Ritardo nel pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo *ex lege* c.d. Pinto – Violazione dell’art. 6 comma 1 CEDU – Sussiste.

Costituisce violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, il ritardo nel pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo *ex lege* c.d. Pinto.

Fatto. Il caso si riferisce a un processo italiano che aveva ecceduto tempi ragionevoli e per i quali l’autorità giurisdizionale italiana aveva riconosciuto al ricorrente un indennizzo ai sensi della cd. legge Pinto. Senonché tale indennizzo era stato versato all’avente diritto con diversi mesi di ritardo e solo a seguito dell’avvio da parte sua di una procedura esecutiva.

Il ricorrente aveva quindi adito la Corte EDU per violazione del giusto processo (art. 6) e del diritto di proprietà (art. 1 Protocollo addizionale n. 1). Egli aveva lamentato altresì la violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), in quanto l’applicazione della prescrizione decennale al diritto di ottenere una riparazione per la violazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole e la durata della procedura Pinto renderebbero inefficaci il rimedio offerto dalla legge n. 89 del 2001.

Diritto.

Sulla violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata).

La Corte constata che la somma riconosciuta è stata versata più di sei mesi dopo il deposito della decisione emessa nel quadro della procedura “Pinto”.

Alla luce dei criteri stabiliti nella sua giurisprudenza consolidata, la Corte conclude che tale ritardo costituisce una violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione.

Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente il motivo di ricorso formulato dal ricorrente dal punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo).

La Corte, sebbene non possa escludere che l’eccessiva lentezza del ricorso risarcitorio pregiudichi il suo carattere adeguato, sottolinea che la durata della procedura constatata nel caso in esame non è sufficientemente importante per rimettere in discussione l’effettività del ricorso fondato sulla legge Pinto. Pertanto, essa ritiene che, nel caso di specie, non vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 27 luglio 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte concede in via equitativa la somma di 200 euro per il solo danno morale e di 200 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, comma. 1, CEDU

Art. 41 CEDU

L. n. 89/2001

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo: Simaldone c. Italia (n. 22644/03, 31 marzo 2009), e Gaglione e altri c. Italia (nn. 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010).

Art. 13 CEDU – relativamente all'adeguatezza del rimedio ex lege Pinto: Gaglione e altri, sopra citata, §§ 46-47 e Pedicini e altri c. Italia [comitato], n. 50951/99, § 50, 24 aprile 2012).